

Corte d'Appello di Torino, ordinanza del 29 ottobre 2024, Pres. Est. Ratti

Massime Avvocato Dario Nardone

Nel ricalcolo del saldo di conto corrente, il CTU deve procedere:

(i) espungendo l'onere anatocistico per il biennio 2014-2016 (ex art. 120, comma 2, TUB, come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, come sancito da Cass. Civ., Sez. I, 30 luglio 2024, n. 21344);

(ii) utilizzando, ai fini della verifica della natura solutoria/ripristinatoria delle rimesse, il criterio del saldo "rettificato";

(iii) considerando anche l'ipotesi del conto corrente come affidato *ab origine*.

(fattispecie in azione di accertamento negativo del credito in conto corrente con eccezione di nullità, per violazione della forma solenne ex art. 117 TUB, dell'affidamento di fatto esistente *ab origine*)